REGOLAMENTO (CEE) N. 120/75 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1975

recante una modalità particolare di riscossione degli importi compensativi « adesione » per il burro negli scambi con il Regno Unito al momento del passaggio dalla campagna lattiera 1974/1975 alla campagna lattiera 1975/1976

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74 (3), in particolare l'articolo 5 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 233/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che determina le norme generali per il regime degli importi compensativi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando che il ravvicinamento del prezzo del burro nei nuovi Stati membri, che a norma dell'articolo 52, paragrafo 2, dell'atto di adesione (5) deve essere effettuato all'inizio della campagna 1975/1976, avrà per effetto una modifica degli importi compensativi fissati con regolamento (CEE) n. 710/74 della Commissione del 29 marzo 1974 (6), nella versione dell'allegato VII C del regolamento (CEE) n. 2518/74 (7);

considerando che, nella prospettiva di una diminuzione sostanziale dell'importo compensativo applicabile a taluni prodotti negli scambi tra il Regno Unito e gli altri Stati membri, rischiano di prodursi movimenti speculativi con conseguenti deviazioni di traffico;

considerando che, onde evitare siffatte deviazioni, è opportuno disporre che, per i prodotti esportati dal Regno Unito che appaiano suscettivi di speculazioni e per i quali non sia stabilito che sono stati prodotti nel Regno Unito o esportati verso tale destinazione durante la nuova campagna lattiera, gli importi compensativi attualmente in vigore rimangano applicabili oltre l'inizio della campagna lattiera 1975/1976; che tale misura è ormai necessaria per il burro; che all'occorrenza potrà essere estesa ad altri prodotti lattiero-caseari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i prodotti della voce 04.03 della tariffa doganale comune esportati dal Regno Unito dopo l'inizio della campagna lattiera 1975/1976;

a) rimangono applicabili gli importi compensativi fissati nell'allegato VII C del regolamento (CEE) n. 2518/74, se trattasi di esportazioni dal Regno Unito verso i paesi terzi;

b) il Regno Unito riscuote, fatti salvi gli importi compensativi validi nella campagna lattiera 1975/1976, un importo pari alla differenza tra l'importo compensativo di cui all'allegato VII C del regolamento (CEE) n. 2518/74 e quello applicabile a norma del regolamento che fissa gli importi compensativi « adesione » per la campagna lattiera 1975/1976, se trattasi di esportazioni dal Regno Unito verso gli altri Stati membri.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti per i quali è addotta la prova che sono stati, dopo l'inizio della campagna lattiera 1975/1976:

a) fabbricati nel Regno Unito,

oppure

b) esportati verso il Regno Unito, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 269/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, relativo a

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(3) GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.
(4) GU n. L 28 del 1°. 2. 1973, pag. 37.
(5) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(6) GU n. L 88 del 1°. 4. 1974, pag. 1.
(7) GU n. L 270 del 5. 10. 1974, pag. 1.

modalità di applicazione del regime di importi compensativi « adesione » (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 343/74 (2).

3. Il Regno Unito prende le misure necessarie per quanto riguarda i documenti giustificativi atti a fornire la prova di cui all'articolo 2, comprese le relative misure di controllo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica sino alla fine del sesto mese successivo all'inizio della campagna lattiera 1975/1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 30 del 1o. 2. 1973, pag. 73.
(2) GU n. L 40 del 12. 2. 1974, pag. 4.